



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma



Ministero della Salute

LEG

0004165-P-16/06/2015

I.6.b.a/2013/3862



GAB

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Indice:

1. Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014;
2. Attività ludico motoria;
3. Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014

Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall'art. 42-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito dalla legge n.98 del 2013 e s.m..

Con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame.

Ministero della Salute

GAB

0005478-A-17/06/2015

I.4.c.c/5 //38



Visto dal funzionario responsabile

Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;

2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresì, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato; si tratta, segnatamente, dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

E' stato, pure, ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.

Sono stati, inoltre, specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

E' stato, inoltre, chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l'intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività ludico motoria

Come è noto, l'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Al fine di chiarire l'ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell'attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.

Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività¹.

Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;

¹Al riguardo, si richiama, comunque, quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 luglio 2013, pagina 10, punto B.1, sezione c) Attività ludico motoria, ovvero che: "Ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio".

b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;

c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Maurizio Borgo)

